

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3224

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro delle Finanze

(FORMICA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(CARLI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

e col Ministro dell'Ambiente

(RUFFOLO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 1992

Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 47, recante disposizioni concernenti l'estinzione di crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera, nonché norme sulla gestione del gioco del lotto

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge, di cui si chiede la conversione, tende a dare soluzione a rilevanti questioni, alcune delle quali sono già emerse nel corso del dibattito politico, mentre altre si pongono in una logica di semplificazione e razionalizzazione del sistema, oltre che di tutela ambientale.

Le misure che si introducono sono rivolte, innanzitutto, alla eliminazione di cause strutturali della formazione dei crediti di imposta, attraverso la soppressione della ritenuta sugli interessi derivanti da conti interbancari e la compensazione, per alcune particolari categorie di contribuenti, dei crediti dell'imposta sul valore aggiunto in occasione dell'acquisto di beni di investimento.

Tali misure completano il quadro organico delineato da precedenti provvedimenti, ispirati ad analoga filosofia, riguardanti la cosiddetta compensazione «orizzontale» e «verticale» delle imposte, già a regime, il conto corrente fiscale ed i sostituti di dichiarazione, che, come è noto, saranno operanti dal 1° gennaio 1993.

Per le situazioni pregresse si interviene, da un lato, rimborsando con titoli di Stato i crediti più rilevanti e, dall'altro, introducendo meccanismi di semplificazione e snellimento nelle procedure automatizzate.

Anche quest'ultima misura completa il complesso dei recenti provvedimenti concernenti l'estensione delle procedure automatiche ad ogni tipo di rimborso e l'utilizzazione del più rapido e sicuro canale di accreditamento sul conto bancario del contribuente.

L'entità e la natura degli interventi previsti, consentendo una maggiore disponibilità finanziaria, sono tali da produrre benefici effetti sia nel sistema monetario, anche per la riduzione dei costi di gestione, sia nel mercato, eliminando situazioni penalizzanti per le imprese.

Il Governo si è fatto carico, inoltre, di adottare talune misure che, da un lato, alleggeriscono il carico fiscale sui carburanti meno inquinanti e, dall'altro, esonerano, per un periodo di tempo determinato, dal pagamento del cosiddetto superbollo gli acquirenti di autoveicoli con motore *diesel* muniti di apparecchiature che abbattano le emissioni inquinanti; infine, si è dato carico di prevedere, in via sperimentale, un incentivo alla sollecita rottamazione dei veicoli più vetusti e quindi maggiormente inquinanti, nell'intendimento di incidere favorevolmente sul processo di riconversione del parco automobilistico circolante.

Con l'articolo 1 si prevede la possibilità di estinzione dei crediti d'imposta mediante assegnazione ai soggetti creditori di titoli di Stato, con un tasso di interesse non inferiore a quello applicabile sulla base delle norme vigenti ai crediti d'imposta. I crediti in parola sono quelli risultanti dalle liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relativi ai periodi di imposta chiusi fino al 31 dicembre 1985, il cui ammontare, per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta, non sia inferiore a lire 100 milioni, al netto degli interessi maturati. Le richieste di rimborso devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in rassegna; le modalità di presentazione e le procedure per le operazioni di riscontro dei crediti, da completare entro il 30 settembre 1992, sono determinate con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Viene, pertanto, autorizzata l'emissione di titoli di Stato con godimento 1° gennaio 1993 - le cui caratteristiche verranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro

- fino all'importo di lire 7.500 miliardi, con conseguente versamento all'entrata del bilancio dello Stato del ricavo netto dei titoli emessi.

Con lo stesso articolo 1 si prevede, altresì, il rimborso, con l'adozione di procedure semplificate, dei crediti risultanti dalle liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relativi ai periodi di imposta chiusi fino al 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, sia per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta inferiore a lire 100 milioni.

Per quanto riguarda il rimborso dei crediti relativi alle imposte sui redditi, si provvede a rendere più sollecite le procedure automatizzate previste dalla vigente normativa (articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni) introducendo, a tale scopo, opportune modifiche relativamente alla formazione delle liste di rimborso e all'emissione dei vaglia cambiari.

Per quanto riguarda, invece, il rimborso dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto, al fine di agevolare l'effettuazione, si prevedono particolari procedure semplificate mediante la predisposizione di un verbale di liquidazione le cui risultanze costituiscono gli elementi contabili per l'emissione di ordinativi di contabilità speciale per l'esecuzione dei rimborsi nonché del pagamento degli interessi maturati. Si dispone altresì che con apposito decreto ministeriale vengono regolamentate le procedure di semplificazione delle operazioni di riscontro, in modo da accelerare gli adempimenti di certificazione connessi alla esecuzione dei rimborsi stessi, e che anche per gli anni 1986 e 1987 gli interessi maturati vengono liquidati con le modalità già previste per gli anni successivi dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

Assume, poi, particolare rilievo la disposizione con la quale si viene ad incidere nella struttura del tributo, che è finalizzata ad evitare l'insorgere di eccedenze rimbor-

sabili nei confronti dei soggetti che si trovano costantemente a credito, a causa della diversità delle aliquote applicabili sulle vendite e sugli acquisti, ovvero perchè le operazioni effettuate sono totalmente o in parte prevalente non assoggettate all'imposta. I soggetti che si trovano nelle suddette condizioni possono effettuare acquisti, senza pagamento dell'imposta, di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche, nei limiti dell'importo risultante a credito e non richiesto a rimborso in sede di presentazione della dichiarazione relativa all'anno precedente, sempre che detto importo sia superiore a lire 5 milioni. Il delineato sistema trova quindi applicazione limitatamente agli acquisti finalizzati all'effettuazione di investimenti.

Infine l'articolo in rassegna prevede l'inclusione tra i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, non imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, anche delle prestazioni di servizi di intermediazione, rese in nome e per conto delle agenzie di viaggio al di fuori della Comunità economica europea, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 15, numero 14, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari.

Con l'articolo 2 si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 1992, la ritenuta prevista dall'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, non si applica sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti dai depositi e dai conti correnti interbancari.

Come già evidenziato, la modifica del regime della ritenuta alla fonte nei rapporti interbancari si prefigge lo scopo di eliminare - o, per lo meno, di ridurre drasticamente - il fenomeno della formazione di ingenti crediti di imposta nell'ambito del sistema creditizio.

Detta finalità può essere raggiunta soltanto attraverso la totale soppressione della ritenuta, di cui al comma secondo dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, sugli interessi, premi ed altri frutti relativi ai depositi ed ai conti correnti - in tutte le tipologie conosciute dalla operatività bancaria - intrattenuti fra aziende ed istituti di credito.

Com'è infatti noto, la formazione di ingenti crediti di imposta derivanti dalla eccedenza delle ritenute alla fonte subite, rispetto all'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale dei redditi, ha rappresentato e rappresenta un fenomeno patologico per il settore bancario, che si è manifestato con evidenza fin dagli anni immediatamente successivi alla riforma tributaria del 1974. In particolare, il motivo principale dell'accumularsi di tali crediti va ricercato nella vigente normativa in tema di trattamento fiscale dei redditi di capitale, che prevede appunto l'indiscriminato assoggettamento alla ritenuta alla fonte degli interessi sui depositi e conti correnti bancari, senza distinguere tra rapporti posti in essere con l'ordinaria clientela e quelli interbancari.

L'estensione del prelievo (con aliquota del 30 per cento) anche su proventi che rivestono non già la natura di frutti dell'investimento, ma quella di meri «ricavi lordi» dell'attività di scambio di fondi sul mercato intercreditizio, fa sì che per le aziende ed istituti di credito le imposte pagate in via anticipata assumano un peso sicuramente sproporzionato rispetto all'effettivo reddito imponibile, ripercuotendosi in modo fortemente negativo sulla liquidità aziendale.

Nonostante l'introduzione di alcune misure volte a contenere il cennato fenomeno, consistenti fra l'altro nell'abolizione della ritenuta, disposta con l'articolo 5 della legge 26 aprile 1982, n. 181, sugli interessi corrisposti dalle aziende e dagli istituti di credito sui depositi e conti correnti intrattenuti con gli istituti centrali di categoria e nella commisurazione del prelievo alla fonte in parola, nel caso si tratti di conti correnti reciproci per servizi resi, alla differenza degli interessi risultanti alle chiu-

sure trimestrali dei conti stessi (articolo 19 della legge 19 marzo 1983, n. 72), la situazione creditoria si è ulteriormente aggravata negli anni più recenti con la introduzione nel 1986 della ritenuta anche sugli interessi dei titoli pubblici, a seguito del venir meno del regime di esenzione, con progressiva equiparazione degli stessi, sotto il profilo impositivo, alle obbligazioni emesse dalle società per azioni quotate in borsa.

Le disposizioni dei successivi articoli 3, 4 e 5 sono dettate, come sopra si è detto, dall'intento di incidere (pur con i limiti di una evidente esigenza di sperimentazione) sui fenomeni di inquinamento dovuto alle emissioni degli automezzi circolanti. In particolare, con l'articolo 3 si intende incentivare la produzione di benzina a basso tenore di benzene e di gasolio con tenore di zolfo non superiore allo 0,1 per cento. L'incentivazione consiste in una riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, che verrà applicata in occasione degli aumenti dell'imposta che sono previsti dall'articolo 23, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in relazione alle variazioni dei prezzi internazionali. La riduzione sarà concessa, fino al 31 dicembre 1994, fino all'importo complessivo di lire 20 al litro per le benzine e di lire 21 al litro per gli oli da gas, aventi le suindicate caratteristiche, mediante accredito, ai soggetti tenuti al pagamento del tributo, della differenza dell'imposta di fabbricazione, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

Allo scopo di sollecitare gli automobilisti a sostituire le autovetture con motori tradizionali con analoghi veicoli muniti di motori *diesel* meno inquinanti, la disposizione recata dall'articolo 4 prevede l'esonero temporaneo dal pagamento della sopratassa *diesel* per le autovetture nuove di fabbrica immatricolate dal 3 febbraio 1992 al 31 dicembre 1994, sempre che le stesse abbiano le caratteristiche antinquinamento stabilite dalla direttiva 91/441/CEE del Consiglio del 26 giugno 1991.

I predetti veicoli, dunque, per tre periodi annuali vengono assimilati ai corrispondenti tipi di veicoli a benzina ed assoggettati alla sola tassa automobilistica con esonero dal pagamento del cosiddetto superbollo. Per essi, pertanto, quest'ultima dovrà essere corrisposta secondo le modalità e per i periodi stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, per i veicoli a benzina.

La disposizione dell'articolo 5 prevede il riconoscimento di un *bonus* di lire 300.000 a favore dei soggetti che, a decorrere dal 3 febbraio 1992 e fino al 31 dicembre 1992, presentano richiesta di cancellazione per demolizione (riconsegnando la carta di circolazione e le targhe) di una autovettura o di un autoveicolo immatricolati fino al 31 dicembre 1974 per il trasporto promiscuo di persone e cose ed acquistano nello stesso periodo un'autovettura (o un autoveicolo) nuova di fabbrica, alimentata a benzina, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubi, dotata di marmitta catalitica trivalente e di sonda lambda. Detto ammontare viene erogato mediante deduzione dall'importo globale dovuto al cedente del veicolo nuovo.

Tale incentivo deve essere espressamente indicato in fattura in quanto quest'ultima legittima il cedente a recuperare l'incentivo stesso, come sopra corrisposto, in sede di liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto. Come più sopra si è detto, i veicoli vetusti (e cioè quelli immatricolati in epoca remota) si rivelano più inquinanti e quindi si è ritenuto opportuno prendere in considerazione proprio questi ultimi al fine di indurre i proprietari ad anticipare la sostituzione degli automezzi, sostituzione che pur sempre sarebbe ragionevolmente avvenuta in un breve volgere di tempo, attesa la vetustà del mezzo. In effetti si è ipotizzato che la misura - adottata in via sperimentale - possa indurre alla rottamazione di almeno 200.000 automezzi in aggiunta a quelli che solitamente vengono cancellati per demolizione ogni anno. La incentivazione si rivelerà utile proprio nella misura in cui riuscirà in questo intento;

essa quindi si caratterizza per l'intendimento di accentuare la rotazione del parco circolante.

L'articolo 6 contiene talune disposizioni di modifica della recente legge 30 dicembre 1991, n. 413, rese necessarie dall'esigenza di rimuovere dubbi interpretativi e possibili problemi applicativi.

Per quanto riguarda le imposte sui redditi vengono apportate modifiche alle disposizioni concernenti la definizione delle situazioni e delle pendenze tributarie. In particolare, all'articolo 37 della predetta legge n. 413 del 1991 si è aggiunto un comma con il quale vengono disciplinate le modalità per fruire della definizione per gli accertamenti notificati nel periodo tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 1992. In tali casi il contribuente può presentare dichiarazione integrativa con definizione automatica di cui all'articolo 38 ovvero dichiarazione integrativa semplice di cui all'articolo 32 della citata legge n. 413. Qualora il contribuente presenti dichiarazione integrativa semplice, lo stesso potrà esporre nella dichiarazione medesima, prendendo a base l'accertamento dell'ufficio, un reddito ed un'imposta ridotti della franchigia determinata con i criteri di cui al comma 1, primo e secondo periodo, dell'articolo 37. Se il contribuente indica nella predetta dichiarazione un reddito ed un'imposta inferiori agli ammontari determinati con i criteri sopra evidenziati, la controversia prosegue per la differenza.

Sono apportate altresì modifiche all'articolo 59 della predetta legge n. 413; in particolare si stabilisce che anche per le annualità per le quali viene presentata dichiarazione integrativa semplice gli importi provvisoriamente iscritti a ruolo e versati si scomputano da quelli dovuti per le annualità medesime limitatamente alla parte afferente i maggiori imponibili dichiarati.

Relativamente al settore dell'imposizione indiretta le modifiche proposte riguardano:

a) la normativa dell'imposta sul valore aggiunto, in modo da prevedere - nell'ipotesi di esercizio congiunto di prestazioni di servizi e altre attività da parte di uno stesso soggetto - che, qualora il contribuente

(attraverso la distinta annotazione dei corrispettivi) non dia indicazione della parte del volume di affari imputabile a ciascun tipo di attività, resta applicabile per tutte le attività il limite di 360 milioni di lire. Va da sè che, sotto un profilo di corretto e trasparente rapporto tra contribuente e Amministrazione, la «annotazione distinta» (che non sta a significare contabilità separata) costituisce, nella sistematica del tributo, il primo presupposto necessario per ogni semplificazione e, attesa la consentita possibilità per i contribuenti di avvalersi delle particolari e specifiche disposizioni dettate ai fini della definizione agevolata delle pendenze relative a periodi pregressi, mira ad assicurare per il futuro una corretta impostazione della documentazione di supporto alla registrazione, alla liquidazione e al versamento dell'IVA;

b) talune disposizioni relative alla definizione delle pendenze in materia di imposta sul valore aggiunto, al fine di:

integrare la disposizione (articolo 44, comma 1) che indica le modalità di definizione dell'imposta (con pagamento del 50 per cento) nel caso in cui la controversia abbia per oggetto una eccedenza di credito, esposta in dichiarazione, non riconosciuta dall'ufficio in sede di rettifica, prevedendo tale facoltà anche nel caso di mancato riconoscimento della eccedenza mediante accertamento induttivo;

consentire di portare in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1993 l'eccedenza di imposta già versata e non compensata con quella dovuta per definizione agevolata delle pendenze;

sospendere (in linea con quanto previsto ai fini delle imposte sui redditi), sino al 30 aprile 1992, la riscossione provvisoria dell'imposta accertata, qualora sia stato proposto ricorso contro l'accertamento; a tal fine sono state apportate le opportune integrazioni all'articolo 48;

espungere dall'articolo 49 la disposizione (ultimo periodo del comma 7) che prevede l'applicazione anche in materia di IVA della norma relativa alla percentuale di scostamento (dei ricavi e compensi dichiarati rispetto a quelli accertati con i coeffi-

cienti) per la definizione automatica ai fini delle imposte sui redditi qualora concorrano redditi di partecipazione, redditi di impresa e redditi di lavoro autonomo. Il riferimento all'IVA si appalesa inconferente in quanto le uniche percentuali utilizzabili in tale settore sono quelle del 20, 18 e 15 per cento previste dall'articolo 38, comma 2;

esplicitare che l'ufficio IVA può procedere alla notifica di nuovi avvisi di accertamento nell'ipotesi di definizione di controversie aventi ad oggetto unicamente pene pecuniarie e soprattasse relative ad infrazioni formali; si è provveduto pertanto a sopprimere nell'articolo 57, comma 3, il riferimento all'articolo 47 della stessa legge n. 413 del 1991;

c) talune disposizioni riguardanti la definizione agevolata delle pendenze tributarie per le imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni, nonché per l'INVIM, stabilendo:

una nuova decorrenza dei termini per l'accertamento in caso di mancato pagamento delle somme dovute per la definizione delle pendenze;

la non applicabilità degli interessi di mora anche per le altre tasse e imposte indirette di cui al comma 9 dell'articolo 53;

la sospensione sino al 31 dicembre 1993 anche dei termini di prescrizione e decadenza per l'accertamento delle imposte complementari e suppletive.

Nel quadro del processo di privatizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con la trasformazione della stessa in società per azioni, prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14, si rende necessario ricondurre al Ministero delle finanze il servizio del gioco del lotto automatizzato. Nello stesso tempo, per la salvaguardia di preminenti interessi, anche di ordine pubblico, si ritiene necessario affidare l'esercizio del gioco del lotto automatizzato a società a prevalente capitale pubblico, facendo salvi, nella prima fase di applicazione della legge, i diritti acquisiti dal soggetto aggiudicatario dell'appalto concorso indetto dal Ministero delle finanze in data 13 novembre 1990, per la raccolta automatizzata delle giocate. A

ciò provvede l'articolo 7 del presente decreto-legge.

Il comparto della distribuzione dei prodotti petroliferi risente di rigidità che hanno impedito la razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti, determinando un progressivo allontanamento degli *standards* italiani da quelli europei, i quali hanno livelli di efficienza e di erogato medio decisamente superiori.

Esiste, inoltre, per i distributori la difficoltà di poter usufruire di canali commerciali aggiuntivi per merci diverse dai carburanti (alimentari, abbigliamento, prodotti per l'automobile, eccetera). Ad esempio, in Germania queste attività rappresentano il 50 per cento del reddito complessivo del gestore, mentre in Italia si è attestati intorno al 5 per cento. Il processo di ristrutturazione è stato avviato recentemente sia attraverso una prima fase di liberalizzazione dei prezzi dei carburanti, sia attraverso l'istituzione di uno specifico fondo che consente di indennizzare i gestori a fronte della chiusura di punti di vendita.

L'articolo 8 del decreto-legge di cui si chiede la conversione concorre a tale processo di ristrutturazione attraverso la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti; tale beneficio consente di alleviare una pressione fiscale complessiva che, essendo connessa anche al giro d'affari, che include una vasta quota di imposte, aveva raggiunto livelli impropri rispetto all'effettivo reddito delle imprese stesse.

Il credito di imposta è concesso fino ad un erogato di 10 milioni di litri per anno in quanto al di sopra di corrispondenti volumi di affari pari a circa 12 miliardi di lire per anno non si giustificano riduzioni della pressione fiscale sul reddito marginale.

Il provvedimento presenta carattere di urgente necessità tenuto conto della esigenza: di impegnare in tempo utile gli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria 1992, in relazione ai complessi adempimenti necessari per il rimborso con titoli di Stato dei crediti di imposta; di sopprimere la ritenuta sugli interessi sui conti interbancari per recuperare i ritardi nel mercato interbancario, anche in vista della realizzazione del mercato unico europeo; di fronteggiare, con tempestività, la situazione di crisi ambientale determinatasi nelle nostre città; di introdurre alcuni necessari correttivi alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, anche in relazione agli imminenti adempimenti legati alla definizione delle pendenze tributarie, e di dare concreta attuazione, evitando dannose soluzioni di continuità, sia all'esigenza di ricondurre nell'ambito del Ministero delle finanze il servizio del gioco del lotto, assicurando così anche attraverso forme di affidamento il massimo grado di efficienza e di garanzia per la salvaguardia di preminenti interessi anche di ordine pubblico, sia alla prevista concessione di *bonus* fiscali.

I riflessi che dalle disposizioni illustrate deriveranno sul gettito sono analizzati nella apposita relazione tecnica qui di seguito riportata.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1, commi 1, 2 e 3.

I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 dispongono che, a richiesta, vengano eseguiti i rimborsi dei crediti IRPEF, IRPEG, ILOR e IVA superiori a 100 milioni di lire relativi agli anni d'imposta fino al 1985.

Dall'allegata tabella A emerge che i rimborsi relativi all'IRPEF, ILOR persone fisiche ed IVA superiori ai 100 milioni di lire sono in numero ed importo non significativi avendo escluso i casi contestati e quelli per i quali esistono carichi pendenti.

Per quanto riguarda IRPEG ed ILOR persone giuridiche risultano 7.750 situazioni di credito per un importo, comprensivo degli interessi maturati alla data del 31 dicembre 1992, di 8.100 miliardi di lire.

Se si tiene conto che una parte dei contribuenti interessati opererà per la compensazione di tali crediti in sede di rivalutazione obbligatoria degli immobili (articoli da 24 a 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) per la quale è stato stimato un importo complessivo di lire 1.500 miliardi, nonchè dei probabili casi di esclusione dei soggetti per i quali gli uffici non potranno accogliere la richiesta a causa di situazioni ancora non definite, i 7.500 miliardi di lire resi disponibili dalla legge finanziaria per l'emissione dei titoli di Stato risultano sicuramente sufficienti. L'onere relativo agli interessi conseguenti all'emissione dei titoli di Stato è valutato in lire 975 miliardi a decorrere dal 1993, ipotizzando un tasso del 13 per cento al lordo delle ritenute fiscali.

Per una compiuta valutazione degli effetti finanziari connessi alla suddetta operazione vanno considerate anche le maggiori entrate per il 1993 ed il 1994 derivanti dall'applicazione della ritenuta sui predetti interessi: 975 miliardi \times 12,5 per cento = 122 miliardi arrotondati a 120 miliardi.

Articolo 1, commi 4 e 5.

Il comma 4 prevede l'estinzione dei crediti inferiori ai 100 milioni di lire con riferimento agli anni fino al 1985, utilizzando le procedure automatiche già previste, opportunamente modificate per accelerare i tempi di esecuzione.

Dalla tabella A risulta che con tali procedure dovranno essere smaltiti 59.000 rimborsi IVA per un importo di lire 526 miliardi, circa 3 milioni di rimborsi IRPEF ed ILOR persone fisiche per un importo di lire 882 miliardi, nonchè 193.500 rimborsi IRPEG e ILOR persone giuridiche per un importo di lire 1.890 miliardi.

A tale impegno si farà fronte con i fondi della riscossione per quanto riguarda l'IVA, mentre per l'IRPEF, IRPEG e ILOR nell'ambito degli stanziamenti già previsti nei capitoli 4752 e 4769 della tabella 3 dello stato di previsione per il 1992 del Ministero delle finanze.

Tali rimborsi trovano spazio finanziario nell'ambito delle predette disponibilità, atteso che gli adempimenti connessi alla ristrutturazione

dell'Amministrazione finanziaria, di cui alla recente legge 29 ottobre 1991, n. 359, determineranno necessariamente un rallentamento nell'attività amministrativa relativa agli ordinari rimborsi previsti per l'anno 1992.

Articolo 1, comma 7.

Per il 1992 la norma non genera variazioni di gettito in quanto il credito utilizzabile è quello della dichiarazione IVA da presentarsi nel 1993.

Per il 1993, da un'analisi effettuata sulla base delle dichiarazioni IVA a rimborso presentate nel 1991, per i 31.000 soggetti interessati, che hanno esposto lire 2.750 miliardi di rimborsi, è emersa una massa di investimenti dell'ordine di 2.000 miliardi.

La compensazione, quindi, comporterebbe un minor gettito di 350 miliardi di lire compensati però da minori rimborsi, della stessa entità, sia pure concentrati alla fine dell'anno, in relazione alla riduzione dei ritardi oggi esistenti anche in conseguenza dell'istituzione del conto fiscale.

Articolo 1, comma 8.

I servizi di intermediazione resi per nome e per conto delle agenzie di viaggio fuori dal territorio della CEE vengono considerati non imponibili ai fini dell'IVA.

La perdita di gettito è puramente teorica in quanto la norma evita il ricorso a forme di aggiramento, attraverso soggetti esteri, riportando le attività nel territorio nazionale.

Articolo 2.

Per quanto concerne l'abolizione della ritenuta sui conti correnti interbancari, da una relazione dell'Associazione bancaria italiana, relativamente a un campione significativo di banche (rappresentante il 52 per cento del totale) risulta la seguente situazione per il 1989:

	miliardi di lire
Interessi su conti correnti e depositi interbancari	1.920
Ritenute operate sugli interessi	560
Eccedenza d'imposta IRPEG (di cui 310 miliardi, pari al 39,2 per cento, in attesa di rimborso e 480 miliardi, pari al 60,8 per cento, da portare in diminuzione negli anni successivi)	790

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sempre dal predetto campione risulta che, abolendo la ritenuta sugli interessi dei conti correnti interbancari, le eccedenze di imposta si ridurrebbero da 790 miliardi di lire a 470 miliardi di lire; per cui risulta una «incidenza» delle ritenute sulle citate eccedenze del 40,5 per cento (790-470): 790.

Nel periodo 1989-1990 gli interessi sui depositi interbancari risultanti dalle statistiche finanziarie della Banca d'Italia sono rimasti sostanzialmente stabili.

Tenuto conto, altresì, che nel periodo gennaio-luglio 1991, rispetto al medesimo periodo dell'anno 1990, l'evoluzione dei depositi interbancari e dei relativi tassi di interesse desunta dalle predette statistiche mostra una flessione degli interessi nella misura del 17 per cento circa, si può ragionevolmente ipotizzare il seguente quadro di riferimento;

	miliardi di lire
Interessi su conti correnti e depositi interbancari	1.594
Ritenute operate sugli interessi	465
Eccedenza d'imposta IRPEG (di cui 257 miliardi, pari al 39,2 per cento, in attesa di rimborso e 399 miliardi, pari al 60,8 per cento, da portare in diminuzione negli anni successivi)	656

Incidenza delle ritenute (266) sulle eccedenze (656) = 40,5%.

Confermando tali dati anche per gli anni successivi ed estrapolando il campione si avrà:

	1992	1993	1994
	<i>miliardi di lire</i>		
Ammontare ritenute	895	895	895
Minori entrate	-	- 1.790	- 895

L'abolizione della ritenuta d'acconto sugli interessi interbancari non comporta alcun effetto nel 1992, in quanto gli istituti di credito dovranno comunque versare un acconto pari al 100 per cento delle ritenute operate nell'anno 1991.

Nell'anno 1993 si ha invece una minore entrata di imposta sostitutiva di lire 1.790 miliardi dovuta per lire 895 miliardi al recupero del predetto acconto versato nel 1992 e per lire 895 miliardi all'abolizione della ritenuta. Nel 1994 - situazione a regime - si avrà una minore entrata di imposta sostitutiva di lire 895 miliardi, pari all'ammontare delle ritenute non più operate.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Corrispondentemente si avranno per l'IRPEG maggiori entrate nel 1993 di lire 1.071 miliardi e nel 1994 di lire 695 miliardi, come illustrato di seguito:

	1992	1993	1994
	<i>miliardi di lire</i>		
Quota ritenute comprese nelle eccedenze: 40,5 per cento di 656:0,52...	511	511	511
Quota ritenute non comprese nelle eccedenze	384	384	384
Maggiori versamenti IRPEG a saldo ..	-	695	319
Maggiori versamenti IRPEG in acconto	-	376	376
		1.071	695

I miliardi di maggiore entrate IRPEG nel 1993 sono costituiti da lire 384 miliardi di IRPEG non anticipata in precedenza sotto forma di ritenute d'acconto sugli interessi, da lire 311 miliardi di ritenute subite non più compensate con l'IRPEG da versare (60,8 per cento di 511 miliardi) e da lire 376 miliardi derivanti dall'incremento degli acconti versati per il 1993 (98 per cento di 384 miliardi).

Nel 1994 si avrà una maggiore entrata di lire 695 miliardi composta da lire 319 miliardi a saldo del 1993 (384 miliardi, meno 376 miliardi versati in acconto, più 311 miliardi non più compensati) e nuovamente da lire 376 miliardi in acconto.

L'abolizione delle ritenute sui conti correnti interbancari ha il seguente effetto:

	1993	1994
	<i>miliardi di lire</i>	
Minori entrate imposta sostitutiva	- 1.790	- 895
Maggiori entrate IRPEG	1.071	695
Totale minori entrate	- 719	- 200

L'effetto netto sul gettito tra dette minori entrate e i maggiori introiti rinvenienti dall'applicazione della ritenuta sugli interessi relativi ai titoli di Stato (lire 120 miliardi) è di - 599 miliardi di lire per il 1993 (- 719 + 120) e - 80 miliardi di lire a decorrere dal 1994 (- 200 + 120), arrotondati, rispettivamente, a - 600 miliardi e a - 100 miliardi.

Articolo 3.

La non applicazione alla benzina cosiddetta «verde» e al gasolio, entro limiti, rispettivamente, di 20 lire al litro per la benzina e 21 lire al litro per il gasolio, degli eventuali aumenti dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrainposta di confine dovuta alla diminuzione dei prezzi internazionali non comporta alcuna variazione di gettito in quanto nel bilancio a legislazione vigente non è considerato l'aumento derivante dalla fiscalizzazione della diminuzione dei prezzi internazionali.

Articolo 4.

La norma prevede l'esenzione dal superbollo *diesel* per tre anni per le autovetture acquistate nel periodo 1992-1994.

La perdita di gettito conseguente all'esenzione dal superbollo *diesel* è stata valutata in lire 53 miliardi nel 1992, lire 106 miliardi nel 1993, lire 159 miliardi nel 1994.

Tuttavia, per effetto delle maggiori entrate IVA sulla differenza di prezzo di vendita delle auto, delle immatricolazioni aggiuntive, della tassa per le nuove immatricolazioni, si ha, al netto delle minori entrate dovute alla differenza delle imposte sui diversi carburanti e per la maggiore IVA da devolvere alla CEE, un maggior gettito in misura tale da coprire, con un certo margine di cautela, la perdita di gettito per la esenzione dal superbollo (vedi tabella *B* allegata).

Articolo 5.

Viene concesso un incentivo di lire 300.000 per chi rottama macchine, di cui è intestatario, immatricolate fino al 31 dicembre 1974.

Le autovetture con tale anzianità ammontano a circa 2,2 milioni.

Si stima che l'attuale numero di autovetture con tale anzianità che oggi viene rottamato (circa 200.000) possa, a seguito degli incentivi, raddoppiarsi e che i tre quarti dei proprietari riacquisti una autovettura a benzina con marmitta catalitica. In tal caso il costo complessivo del *bonus* ammonta a lire 90 miliardi ($200.000 \times 2 \times 3/4 \times 300.000$).

Tale onere è però compensato dall'IVA sul maggior costo della marmitta catalitica ($1.600.000 \times 0,19 \times 300.000$).

Articolo 6.

Trattasi essenzialmente di modifiche tecniche alla legge n. 413 del 1991.

Alcune modifiche alle norme sul condono, che di per sè potrebbero provocare una perdita di gettito, saranno compensate da una prevedibile maggiore adesione al condono stesso.

Articolo 8.

Per il 1992 e il 1993 è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 50 miliardi e di lire 100 miliardi per concedere un *bonus* fiscale ai gestori dei distributori di carburante con erogazione inferiore a 10 milioni di

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

litri per anno a titolo di contributo dello Stato per la ristrutturazione del settore.

Il credito d'imposta può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA.

L'entità del *bonus* per litro erogato verrà fissata per ciascun anno dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rapportando lo stanziamento disponibile al volume di carburante erogato nell'anno precedente ed escludendo quello dei distributori che erogano più di 10 milioni di litri per anno. Il meccanismo di compensazione del *bonus* con le imposte da pagare è tale da assicurare la completa utilizzazione dei 50 miliardi e 100 miliardi rispettivamente nel 1992 e 1993.

TABELLA A
(Articolo 1)

STIMA DEI RIMBORSI DA ESEGUIRE COMPRENSIVI DEGLI INTERESSI
(lire miliardi)

	FINO AL 1984		1985		TOTALE		TOTALE
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo	Importi presunti (**)
IRPEG + ILOR persone giuridiche non inferiore a 100 milioni	5.750	4.500	2.000	3.600	7.750	8.100 (*)	7.500
IRPEG + ILOR persone giuridiche inferiore a 100 milioni	95.000	1.200	98.500	900	193.500	2.100	1.890
IRPEG + ILOR persone fisiche non inferiore a 100 milioni	-	-	-	-	-	-	-
IRPEG + ILOR persone fisiche inferiore a 100 milioni	2.515.000	810	505.000	170	3.020.000	980	882
IVA non inferiore a 100 milioni	-	-	-	-	-	-	-
IVA inferiore a 100 milioni	44.000	360	15.000	225	59.000	585	526
Totale ...	2.659.750	6.870	620.500	4.895	3.280.250	11.765	10.798

(*) Questa cifra rientra ampiamente nei 7.500 miliardi disponibili per rimborsi con titoli di Stato se si tiene conto della possibilità di compensazioni previste per la rivalutazione obbligatoria degli immobili delle imprese nonché dei rimborsi che comunque non potranno essere consentiti dagli uffici a causa di situazioni non definite.

(**) Al netto degli scarti (10 per cento) per situazioni non definite.

TABELLA B
(Articolo 4)

SCHEMA TECNICA

1) Minori entrate per abolizione sovrattassa diesel per un triennio:

Sovrattassa media	550.000	lire
Nuove iscrizioni a legislazione vigente	96.000	unità
Minori entrate per anno	52,8	miliardi

	1992	1993	1994	1995	1996
Minori entrate per abolizione temporanea sovrattassa diesel	- 53	- 53	- 53	-	-
	-	- 53	- 53	- 53	-
	-	-	- 53	- 53	- 53
Totale minori entrate per esenzione sovrattassa diesel	- 53	- 106	- 159	- 106	- 53

2) Effetto netto derivante dall'incremento degli acquisti di autovetture diesel:

Differenza sul prezzo di vendita tra benzina e diesel (per auto) 2.000.000 lire

Aumento delle immatricolazioni diesel rispetto all'attuale per effetto dell'incentivo

da 96.000 a 150.000 nel I anno: + 54.000 unità
da 96.000 a 200.000 nel II anno: + 104.000 unità
da 96.000 a 250.000 nel III anno: + 154.000 unità

Ipotesi di sostituzione tra auto a benzina con auto diesel pari al 75 per cento del totale delle nuove immatricolazioni:

	1992	1993	1994	1995	1996
a) Maggiori entrate IVA su differenza prezzo di vendita auto (1):					
1° anno 75% di 54.000×2.000.000×0,1597 (2) ..	11	-	-	-	-
2° anno 75% di 104.000×2.000.000×0,1597	-	22	-	-	-
3° anno 75% di 154.000×2.000.000×0,1597	-	-	35	7	-
b) Maggiori entrate IVA su immatricolazioni aggiuntive (prezzo medio auto diesel lire 19.000.000):					
1° anno: 19.000.000×25% di 54.000×0,1597	33	-	-	-	-
2° anno: 19.000.000×25% di 104.000×0,1597	-	71	-	-	-
3° anno: 19.000.000×25% di 154.000×0,1597	-	-	110	23	-
c) Maggiori entrate per tassa automobilistica (ex tassa di circolazione) per le nuove immatricolazioni (importo medio tassa, quota erariale = 110.000 lire):					
1° anno: 25% di 54.000×110.000	1	-	-	-	-
2° anno: 25% di (54.000+104.000) × 110.000	-	4	-	-	-
3° anno e seguenti: 25% di (54.000+104.000+154.000) × 110.000	-	-	8	8	8

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1992	1993	1994	1995	1996
d) Maggiori entrate per sovrattassa <i>diesel</i> sulle autovetture immatricolate a seguito dell'incentivo:					
4° anno: 54.000×550.000	-	-	-	30	-
5° anno: $(54.000 + 104.000) \times 550.000$	-	-	-	-	87
e) Maggiori entrate a titolo imposta di fabbricazione ed IVA per aumento del consumo di gasolio rispetto al consumo della benzina, sulle autovetture per le quali si è operata la sostituzione (ipotesi di aumento = + litri 300, cioè 1.300 litri contro 1.000 consumati dalle autovetture a benzina):					
1° anno: $300 \times 0,75 \times 625,62 \times 1,19 \times 54.000$	9	-	-	-	-
2° anno: $300 \times 0,75 \times 625,62 \times 1,19 \times$ $(54.000 + 104.000)$	-	26	-	-	-
3° anno: $300 \times 0,75 \times 625,62 \times 1,19 \times$ $(54.000 + 104.000 + 154.000)$	-	-	52	52	52
f) Maggiori entrate a titolo imposta di fabbricazione ed IVA per consumo gasolio sulle autovetture di nuova immatricolazione (ipotesi = 1.300 litri annui):					
1° anno: $1.300 \times 0,25 \times 625,62 \times 1,19 \times 54.000$	13	-	-	-	-
2° anno: $1.300 \times 0,25 \times 625,62 \times 1,19 \times$ $(54.000 + 104.000)$	-	38	-	-	-
3° anno: $1.300 \times 0,25 \times 625,62 \times 1,19 \times$ $(54.000 + 104.000 + 154.000)$	-	-	75	75	75
TOTALE MAGGIORI ENTRATE (a+b+c+d+e+f) ...	67	161	280	195	222
g) Minori entrate per differenza imposta di fabbricazione e IVA su prezzo di vendita benzina e gasolio ($285,18 \times 1,19$) = 339,37 (consumo medio annuo di litri 1.000):					
1° anno: $1.000 \times 339,37 \times 75\%$ di 54.000	- 14	-	-	-	-
2° anno: $1.000 \times 339,37 \times 75\%$ di $(54.000 + 104.000)$.	-	- 40	-	-	-
3° anno: $1.000 \times 339,37 \times 75\%$ di $(54.000 + 104.000 + 154.000)$	-	-	- 79	- 79	- 79
h) Maggiore IVA da devolvere alla CEE 7 per cento di a) + b) dell'anno precedente (3)	-	- 3	- 6	- 10	- 2
TOTALE MINORI ENTRATE (g+h) ...	- 14	- 40	- 85	- 89	- 81
EFFETTO NETTO (a+b+c+d+e+f) - (g+h) ...	53	118	195	106	141

(1) Una quota pari al 20 per cento dell'IVA di competenza economica slitta all'anno successivo in relazione alle modalità di accertamento del tributo.

(2) = $0,19 \cdot 1,19$.

(3) Il rapporto tra aliquota dovuta alla CEE e aliquota media dell'IVA è pari a circa il 10 per cento in termini di competenza. Tenendo conto degli slittamenti di cassa dovuti alle modalità di acquisizione al bilancio, tale rapporto si attesta intorno al 7 per cento.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IMMATRICOLAZIONI

ANNO	Benzina	Diesel	Totale immatricolazioni benzina + diesel	Incidenza percentuale diesel sul totale
1979	1.320.426	75.968	1.396	5,4
1980	1.431.026	98.854	1.530	6,5
1981	1.596.084	211.791	1.808	11,7
1982	1.518.874	331.243	1.850	17,9
1983	1.162.243	289.060	1.451	19,9
1984	1.209.493	361.945	1.571	23,0
1985	1.230.032	421.604	1.652	25,5
1986	1.328.796	438.573	1.768	24,8
1987	1.439.706	488.315	1.928	25,3
1988	1.618.813	430.869	2.050	21,0
1989	1.909.344	349.497	2.259	15,4
1990	2.159.857	208.731	2.369	8,8
1991	867.260	51.005	fino ad agosto	-

QUADRO RIASSUNTIVO

(miliardi di lire)

	1992	1993	1994
Art. 1 c. 1 Rimborsi con titoli	- 7.500	-	-
Art. 1 c. 3 Interessi sui titoli di Stato	-	- 975	- 975
Ritenute su interessi	-	120	120
Art. 1 c. 4 Rimborsi automatizzati imposte dirette	- 2.772	-	-
Copertura con i capitoli 4752 e 4769 - Tab. 3 .	2.772	-	-
Art. 1 c. 5 Rimborsi automatizzati IVA	- 526	-	-
Copertura con fondi riscossione	526	-	-
Art. 1 c. 7 Compensazione dei crediti IVA	-	-	-
Art. 1 c. 8 Agenzie di viaggio	-	-	-
Art. 2 Soppressione della ritenuta sugli interessi interbancari	-	- 720	- 200
Legge 31 dicembre 1991, n. 415 (legge finanziaria - Tabella A) Fondo speciale di parte corrente - Tesoro: Rimborsamento dei crediti di imposta ed eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari	7.500	1.575	1.055
Art. 3 Benzina verde	-	-	-
Art. 4 Esenzione superbollo auto «Diesel pulite»	- 53	- 106	- 159
Maggiore IVA auto «Diesel pulite»	53	106	159
Art. 5 Bonus di 300.000 lire per la rottamazione auto immatricolate prima del 1975 spendibili per l'acquisto di auto a benzina minore di 2.000 cc. con marmitta catalitica	- 90	-	-
Maggiore IVA auto benzina marmitta catalitica	90	-	-
Art. 6 Aggiustamenti tecnici alla legge n. 413 del 1991	-	-	-
Art. 7 c. 4 Progetti finalizzati della Pubblica amministrazione	- 100,5	-	-
Copertura: cap. 6856 - Tesoro: Rifiinanziamento del Fondo per i progetti finalizzati	100,5	-	-
Art. 8 Bonus fiscale ai gestori di impianti di distribuzione dei carburanti	- 50	- 100	-
Legge 31 dicembre 1991, n. 415 (Finanziaria - Tabella B) Fondo speciale di conto capitale - Finanze: Intervento per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti	50	100	-
TOTALE ...	0	0	0

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 47, recante disposizioni concernenti l'estinzione di crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera, nonché norme sulla gestione del gioco del lotto.

Decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 47, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 1992.

Disposizioni concernenti l'estinzione di crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera, nonché norme sulla gestione del gioco del lotto

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti l'estinzione di crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera, nonché norme per la gestione del gioco del lotto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. All'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, si provvede, qualora ne sia fatta richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità di presentazione delle

richieste e le procedure per il riscontro dei crediti di cui al comma 1. Le operazioni di riscontro devono essere completate entro il 30 settembre 1992 con il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito computati fino al 31 dicembre 1992 secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta.

3. Per l'attuazione delle disposizioni recate dai commi 1 e 2 il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato con godimento 1° gennaio 1993 ad un tasso di interesse non inferiore a quello riconosciuto, dalle norme vigenti, ai soggetti creditori di imposta, fino all'importo massimo di lire 7.500 miliardi, le cui caratteristiche sono stabilite dallo stesso Ministro del tesoro con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 novembre 1992, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli di cui al comma 2.

4. Al rimborso dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, si provvede, per quanto riguarda i crediti per imposte sui redditi, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, comprese le disposizioni introdotte con il presente articolo, e, per quanto riguarda i crediti per imposta sul valore aggiunto, a norma del comma 5.

5. Per i rimborsi dei crediti per imposta sul valore aggiunto e relativi interessi, di cui al comma 4, gli uffici provvedono mediante emissione di ordinativi di contabilità speciale firmati dal capo dell'ufficio e dal cassiere titolare, intestati agli aventi diritto. I titoli di spesa sono emessi sulla base di apposito verbale di liquidazione predisposto dal reparto amministrativo, firmato dal capo dell'ufficio. Al rimborso dell'imposta e al pagamento degli interessi si provvede contestualmente utilizzando i fondi della riscossione. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno stabilite procedure semplificate di riscontro finalizzate alla sollecita esecuzione dei rimborsi. La disposizione prevista dal comma 4 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, si applica anche al pagamento degli interessi relativi ai rimborsi afferenti gli anni 1986 e 1987.

6. All'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici delle

imposte dirette e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonché riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste.»;

b) il primo periodo del sesto comma è sostituito dal seguente: «I vaglia cambiari sono riscuotibili presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, previo avviso al domicilio degli aventi diritto, ovvero, se di importo non superiore a 10 milioni di lire, sono spediti per raccomandata dalla predetta sezione di tesoreria provinciale all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso».

7. I soggetti che si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma, lettere a), d) ed e), dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono utilizzare le eccedenze di credito, se superiori a lire cinque milioni e non richieste a rimborso, risultanti dalle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relative agli anni di imposta successivi all'anno 1991, per effettuare acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche, senza applicazione dell'imposta. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno stabiliti gli adempimenti e le modalità da osservare per avvalersi della disposizione recata dal presente comma. Coloro che, non trovandosi nelle condizioni richieste, si avvalgono delle disposizioni recate dal presente comma sono soggetti alla sanzione prevista nell'articolo 46, terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

8. Al primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente numero:

«7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio, di cui all'articolo 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori dal territorio degli Stati membri della Comunità economica europea;».

Articolo 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1992 la ritenuta di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica agli interessi, premi ed altri frutti maturati derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra aziende ed istituti di credito.

Articolo 3.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 1994, gli aumenti dell'imposta di fabbricazione e della

corrispondente sovraimposta di confine previsti dall'articolo 23, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si applicano alla benzina avente un tenore di benzene non superiore all'1 per cento in volume e agli oli da gas per uso combustibile con tenore di zolfo non superiore allo 0,1 per cento espresso in peso, fino all'importo complessivo, rispettivamente, di lire 20 al litro per la benzina e di lire 21 al litro per gli oli da gas, previo accertamento da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei relativi costi. La differenza di imposta non dovuta per effetto dell'applicazione della presente disposizione viene rimborsata al soggetto obbligato al pagamento del tributo mediante accredito da utilizzare per l'estrazione di prodotti petroliferi senza pagamento d'imposta per un importo corrispondente alle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso, con l'osservanza delle modalità e condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

Articolo 4.

1. Per le autovetture nonchè per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica, azionati con motore diesel, immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio 1992 al 31 dicembre 1994 ed omologati con i seguenti limiti di emissione espressi in grammi/chilometro: CO 2,72, HC + NOX 0,97, particolato 0,14, nonchè secondo le altre modalità previste dalla direttiva CEE n. 91/441 del 26 giugno 1991, il primo pagamento delle tasse automobilistiche di cui alla tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356, e successive modificazioni, e quelli relativi ai due successivi periodi annuali devono essere effettuati per gli stessi periodi stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, per i corrispondenti veicoli a benzina. Per i periodi cui tali pagamenti si riferiscono non è dovuta la soprattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni. La sussistenza dei requisiti tecnici sopra indicati deve essere annotata nella carta di circolazione del veicolo; se la carta di circolazione non è rilasciata all'atto dell'immatricolazione, la stessa annotazione deve essere effettuata nel foglio di via, da esibire all'ufficio incaricato della riscossione.

Articolo 5.

1. A coloro che dal 3 febbraio al 31 dicembre 1992 presentano, direttamente o a mezzo delega, al Pubblico registro automobilistico richiesta di cancellazione per demolizione di una autovettura o di un autoveicolo per il trasporto promiscuo di persone e cose immatricolati fino al 31 dicembre 1974, di cui sono intestatari, è concesso un incentivo di lire 300.000 se dal 3 febbraio al 31 dicembre 1992 acquistano una autovettura o un autoveicolo per il trasporto promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica, alimentati a benzina, di

cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubi, dotati di marmitta catalitica trivalente e di sonda lambda, immatricolati per la prima volta nel predetto periodo. L'importo dell'incentivo è computato in diminuzione di quello complessivamente dovuto dagli acquirenti al cedente.

2. Il cedente può recuperare l'ammontare della somma non riscossa per effetto della utilizzazione dell'incentivo indicato nel comma 1 mediante detrazione da effettuare in sede di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 27, 28 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Il recupero è subordinato alla preventiva acquisizione da parte del cedente della certificazione rilasciata dal Pubblico registro automobilistico relativa all'avvenuta presentazione della richiesta di cancellazione per demolizione con restituzione della carta di circolazione e delle targhe.

Articolo 6.

1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, dopo le parole: «, e successive modificazioni.», il seguente periodo: «Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessantamila milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.»;

b) all'articolo 37, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per gli accertamenti notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 1992 può essere presentata dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 38 ovvero ai sensi dell'articolo 32; in quest'ultimo caso l'accertamento opera per la differenza, al netto degli importi determinati con l'applicazione dei criteri di cui al comma 1.»;

c) all'articolo 44, comma 1, le parole: «ai sensi dell'articolo 54» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 54 e 55»;

d) all'articolo 44, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La eventuale eccedenza di imposta già versata, che non trovi compensazione con l'imposta da versare a norma dei commi da 1 a 4, potrà essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1993. Non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie già pagate.»;

e) all'articolo 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 1, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.»;

f) all'articolo 49, comma 7, l'ultimo periodo è soppresso;

g) all'articolo 53, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Da tale data decorrono, in caso di mancato pagamento, i termini ordinari per l'accertamento, sia della base imponibile che del tributo.»;

h) all'articolo 53, il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 non sono dovuti gli interessi di mora.»;

i) all'articolo 57, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «termini di prescrizione e di decadenza riguardanti» sono aggiunte le seguenti: «l'accertamento e»;

l) all'articolo 57, comma 3, le parole: «di cui agli articoli da 44 a 48» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 44, 45, 46 e 48»;

m) all'articolo 59, comma 1, le parole: «articoli 34 e 44» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 34, 36 e 44»;

n) all'articolo 59, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 36, gli importi iscritti a ruolo e versati indicati nel comma 1, si scomputano limitatamente alla parte afferente i maggiori imponibili dichiarati.».

2. All'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.».

Articolo 7.

1. Il servizio del gioco del lotto automatizzato è affidato al Ministero delle finanze, che può trasferire i propri poteri a società a prevalente capitale pubblico.

2. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalità di trasferimento dei poteri pubblici inerenti al gioco del lotto automatizzato.

3. Nella prima applicazione del presente articolo i poteri di cui sopra sono trasferiti alla società aggiudicataria dell'appalto concorso per la concessione del sistema del gioco del lotto automatizzato, indetto dal Ministero delle finanze in data 13 novembre 1990.

4. Il fondo per i progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 100,5 miliardi per l'anno 1992; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro nell'anno 1992, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Articolo 8.

1. Per gli anni 1992 e 1993, per favorire la ristrutturazione della rete distributiva, è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 50 miliardi e di

lire 100 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per l'anno 1992 ed entro il 31 marzo 1993 per l'anno successivo, è stabilito, sulla base del volume di carburante erogato nell'anno precedente, l'ammontare del credito attribuibile per ciascun litro erogato. Il credito d'imposta non compete per il volume di carburante erogato superiore ai 10 milioni di litri.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'eccedenza del credito di imposta determinato ai sensi del comma 2 e non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti può essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1° giugno 1992.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonchè per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro al fine delle conseguenti contabilizzazioni.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1992 e a lire 100 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, commi 1 e 3, pari a lire 7.500 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria) ed eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari».

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 3, relativamente alla quota interessi sui titoli di Stato, valutato in lire 975 miliardi a decorrere dall'anno 1993, e alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, al netto del maggior gettito rinveniente dall'applicazione della ritenuta relativa agli interessi sui titoli di Stato, valutato in lire 600 miliardi per l'anno 1993 ed in lire 100 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1993 e 1994 dell'accantonamento di cui al comma 1.

3. Alle minori entrate derivanti, rispettivamente, dall'esonero dal pagamento della soprattassa di cui all'articolo 4 e dalla detrazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dell'incentivo di cui all'articolo 5, valutate complessivamente in lire 143 miliardi per il 1992, in lire 106 miliardi per il 1993 ed in lire 159 miliardi per il 1994, si provvede con le maggiori entrate recate dai predetti articoli 4 e 5.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1992.

COSSIGA

ANDREOTTI - FORMICA - CARLI -
CIRINO POMICINO - RUFFOLO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI